



tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Legge Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19

Proseguiamo l'illustrazione delle misure di sostegno alle imprese, introdotte dal Decreto Liquidità, D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020. In particolare, diamo conto delle diverse misure volte a garantire la continuità aziendale.

1. Disapplicazione temporanea delle norme in materia di riduzione del capitale per perdite

Al fine di evitare che la perdita di capitale dovuta alla crisi da Covid-19, in presenza di un rapido calo del fatturato, ponga gli amministratori nella difficile situazione di dover reperire mezzi finanziari per ricapitalizzare o, in alternativa, dover mettere in liquidazione società anche performanti, l'art. 6 del Decreto ha disposto che, **a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie** verificatesi nel corso degli **esercizi chiusi fino** alla predetta data del **31 dicembre 2020, la disapplicazione degli obblighi di riduzione e/o aumento del capitale per perdite superiori ad un terzo e/o al di sotto del limite minimo** previsto dalla legge.

Il Decreto ha, inoltre, disposto che, **per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società di capitali** di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4, prevista **nel caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, in mancanza di un suo ripristino al valore minimo o di trasformazione della società, in conformità agli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile. Analogamente, anche per le **società**

cooperative è stabilito, che per il medesimo predetto periodo non operi la causa di scioglimento per la **perdita integrale del capitale sociale** prevista dall'art. 2545-duodecies del Codice.

In particolare, è consentito **disapplicare i seguenti articoli del Codice Civile:**

a) art. 2446, commi secondo e terzo (**per le società per azioni**) e art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (**per le società a responsabilità limitata**), secondo i quali, nel caso in cui il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e sia stata quindi, secondo legge, convocata senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, **se entro l'esercizio successivo** la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (e poi eventualmente procedere con la ricapitalizzazione). In mancanza gli amministratori o l'organo di controllo devono chiedere al tribunale la predetta riduzione del capitale;

b) art. 2447 (**per le società per azioni**) e art. 2482-ter (**per le società a responsabilità limitata**), secondo i quali, se, a causa di perdite superiori ad un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

Si evidenzia che, considerato che la disapplicazione delle norme in materia di perdite del capitale si applica alle fattispecie che si siano verificate nel corso degli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2020, tale norma trova quindi applicazione anche alle eventuali perdite derivanti **da svalutazioni conseguenti all'epidemia Covid-19, che si è reso necessario rilevare nei bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in corso**, non ancora approvati al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto).

In ogni caso, non essendo stato sospeso il primo comma dell'art. 2446 del Codice Civile, per le società per azioni **resta in vigore l'obbligo** di informare i soci della diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite e quello di convocare senza indugio l'assemblea per i relativi opportuni provvedimenti.

Con riferimento alla predetta sospensione della causa di scioglimento delle società di capitali, in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del limite legale, tale sospensione consente agli amministratori di poter continuare a gestire l'impresa in continuità, nonostante la presenza di cospicue perdite, evitando loro l'obbligo di doversi limitare ad una gestione meramente conservativa dell'integrità del patrimonio sociale.

2. Disposizioni temporanee sul principio della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio

L'art. 7 del Decreto Liquidità, stabilisce che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 nonché di quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati, è consentita la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale di cui all'art. 2423 bis, comma primo, n. 1 del Codice Civile, a condizione che la predetta continuità risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

La norma richiede agli amministratori di dare comunque specifica illustrazione di tale criterio di valutazione nella nota informativa, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente.

Si ritiene che, in ogni caso, nella nota integrativa gli amministratori debbano esporre le considerazioni in merito agli elementi che determinano incertezze sulla continuità dell'impresa, sebbene per effetto del Decreto possano continuare a redigere il bilancio in continuità, coerentemente con la norma illustrata nel precedente paragrafo 1, che sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale.

Si rammenta che la **continuità aziendale**, in base al principio OIC 11, sussiste in presenza di una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di un reddito **per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio**.

Se viene rilevata la mancanza di continuità aziendale, nel senso che in questo arco temporale di riferimento la direzione aziendale ritiene che non vi siano alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta pur sempre nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma applicando i principi contabili di volta in volta rilevanti per tenere conto del **limitato orizzonte temporale residuo** che influenza, ad esempio, la valutazione della vita utile dei cespiti e del loro valore recuperabile.

Tale disposizione consente quindi agli amministratori, nel caso in cui non sia possibile accertare la continuità aziendale, di adottare comunque il criterio della continuità (quindi di non dover adottare criteri liquidatori nella valutazione delle poste di bilancio), anche qualora l'impresa, a causa della pandemia, Covid-19 presenti significative incertezze in merito alla capacità di continuare a operare in continuità almeno nei 12 mesi successivi.

Si evidenzia che la norma in commento è applicabile solo nel caso in cui nell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020, vi fossero i presupposti per applicare il criterio della continuità. D'altro canto, la norma è altresì applicabile con riferimento ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati. Pertanto, si ritiene che, qualora nei bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in corso sussistesse la continuità aziendale, poi

venuta a mancare a causa di eventi ricollegabili al Covid-19, sia legittimamente possibile procedere all'approvazione del bilancio predisposto secondo criteri di continuità.

3. Temporanea disapplicazione del principio della postergazione dei finanziamenti soci e infra-gruppo

L'art. 8 del Decreto Liquidità sancisce la disapplicazione del principio della postergazione dei finanziamenti soci e dei finanziamenti infra-gruppo, effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società o da altri soggetti ad essa sottoposti, di cui agli art. 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, con riferimento ai **finanziamenti effettuati sino al 31 dicembre 2020**.

Si rammenta, al riguardo, che i predetti articoli del Codice Civile sanzionano la sottocapitalizzazione delle società, prevedendo che, in tutti quei casi in cui vi sia uno squilibrio eccessivo dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in tutti quei casi in cui in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento anziché un finanziamento alla società, il rimborso, in qualsiasi forma, dei finanziamenti effettuati dai soci, ovvero da chi esercita attività di direzione e coordinamento nell'ambito di un gruppo, è postergato a quello degli altri creditori e, inoltre, esso deve essere restituito se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento. La norma introdotta dal Decreto consente, invece, ai predetti finanziatori della Società, di poter

effettuare un finanziamento alla medesima società senza che vi sia il rischio che tale finanziamento sia considerato postergato.

4. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: proroga di taluni termini di adempimento e facilitazioni

L'art. 9 del decreto liquidità ha previsto in sintesi quanto segue:

a) la **proroga di sei mesi per i termini di adempimento previsti dal piano concordatario e/o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti** nell'ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione **omologati** aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Questa norma concede più tempo per gli adempimenti di procedure già omologate e che quindi avevano concrete possibilità di successo prima della crisi.

b) nei procedimenti per l'omologazione di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di presentare istanza al Tribunale, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, per **la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti e di una nuova proposta di concordato**. In tal modo viene consentito al debitore di considerare i fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi da Covid-19, in sede di presentazione del nuovo accordo di ristrutturazione e del nuovo piano concordatario.

La norma stabilisce che tale possibilità è esclusa per i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza ottenere le maggioranze necessarie per l'approvazione. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorre dalla data del provvedimento del Tribunale che lo assegna e non è prorogabile, stante il carattere eccezionale della misura.

c) la possibilità di **modifica dei termini di adempimento** (sino all'udienza fissata per l'omologa) del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Questa disposizione consente al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta di concordato e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'istanza deve essere presentata con una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini stessi. La norma dispone che nel procedimento per omologa del concordato preventivo, il Tribunale acquisisce anche il parere del Commissario giudiziale. In presenza di tale modifica unilaterale, il Tribunale procede all'omologa, subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis della Legge Fallimentare, dando espressamente atto delle nuove scadenze nel decreto di omologa.

d) la possibilità di ottenere una proroga sino a 90 giorni:

- nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, che sia già stato prorogato dal Tribunale e anche nel caso in cui sia depositata istanza di fallimento;

- nei casi di concessione del termine di cui all'articolo 182 bis, comma settimo, della Legge Fallimentare.

Questa disposizione ha l'effetto di far beneficiare il debitore di un'ulteriore proroga, sino a novanta giorni dell'"automatic stay" (la **protezione patrimoniale dalle iniziative giudiziarie**) prevista per il cosiddetto pre-concordato e per la proposta di accordo di ristrutturazione, di cui rispettivamente agli articoli 161, comma sesto e 182 bis, comma settimo, della Legge Fallimentare, anche per il debitore al quale siano già stati concessi i medesimi termini e detti termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.

5. Temporanea improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

L'articolo 10 del Decreto Liquidità prevede l'improcedibilità dei seguenti ricorsi, depositati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020:

- per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 15 della Legge Fallimentare;

- per la dichiarazione di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 195 della Legge Fallimentare;

- per la dichiarazione di insolvenza anteriore all'amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999.

La disposizione non trova applicazione nei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi, di cui all'articolo 15, comma 8, della Legge Fallimentare.

La norma prevede, inoltre, la sterilizzazione del periodo di sospensione dei predetti ricorsi nel computo dei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis della Legge Fallimentare. Tale misura è stata introdotta allo scopo di evitare che il blocco dei ricorsi precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze di fallimento nei confronti delle imprese cancellate (termine di un anno dalla cancellazione) o pregiudichi la proposizione delle azioni revocatorie.

6. Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 5 del Decreto Liquidità dispone il **rinvio** integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di seguito "CCII") **alla data del 1° settembre 2021**. La proroga dell'entrata in vigore del CCII riguarda anche gli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli 14 e 15 del CCII, la cui operatività è anch'essa rinviata al 1° settembre 2021 (e non al 15 febbraio 2021, come già previsto all'articolo 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9).

In assenza della sospensione del CCII e delle connesse misure di allerta e degli

obblighi di segnalazione, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi, in questa situazione di crisi generalizzata di tutti i settori economici, numerosissime imprese performanti e sostanzialmente sane sarebbero state considerate in crisi, mentre esse, in assenza delle conseguenze economico-finanziarie legate al diffondersi del Covid-19, sarebbero state considerate in bonis.

Le imprese e gli operatori potranno, in ogni caso, continuare ad utilizzare, in questa fase di emergenza, gli esistenti strumenti consolidati di gestione della crisi, evitando l'applicazione delle novità recate dal CCII, con tutte le incertezze interpretative connesse a tali novità, in un momento in cui è invece necessario avere procedure di gestione della crisi rapide e collaudate. Si segnala, infine, che il differimento dell'entrata in vigore è opportuno anche al fine di conformare il CCII all'emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com